

A questo punto e prima di concludere io richiamo ancora una volta l'interpellanza dell'onorevole Griffini e lo svolgimento ch'essa ebbe in Senato.

Gli intendimenti che hanno mosso me a parlare sono gli stessi che hanno guidato allora l'onorevole Griffini. Nella seduta del 10 marzo 1883 l'onorevole Griffini rivolgeva all'onorevole ministro fra le altre domande anche questa: "A che punto sono le operazioni del ricensimento nella provincia di Cremona? Quando saranno ultimate?" E l'onorevole Magliani rispondeva: "Quando questi lavori potranno ultimarsi, io non posso dirlo precisamente all'onorevole Griffini senza raccogliere informazioni più dirette e più categoriche dal presidente della Giunta del censimento e specialmente dal capo dei periti. Sarà mia cura di raccoglierle e sollecitarle."

A che punto siamo ora? L'onorevole Magliani le ha raccolte queste informazioni? Ha sollecitato? Quanto cammino ci resta da percorrere ancora? Ecco altre delle domande che, come conclusione, io dirigo all'onorevole Magliani. Non senza tener conto e non senza dichiarare per amore del vero che oltre agli argomenti già accennati per i quali l'istituzione della Commissione compartimentale è parsa a me ingiustificata ed inopportuna, v'è pure il seguente.

La Commissione d'inchiesta nominata dall'onorevole Magliani nel riferire sul mandato che le era stato affidato accennò come la Giunta del censimento avesse condotto molto bene le operazioni, anche nel periodo in cui la Giunta aveva agito quale surrogata alle antiche Congregazioni Lombardo-Venete.

Se questo è vero, come conviene credere, non è una ragione di più della preoccupazione sorta in me per le cause già manifestate?

Adunque io chiedo formalmente:

Quali criteri hanno ispirato il decreto 31 maggio 1883, numero 1367?

Quali sono precisamente i poteri conferiti alla Commissione istituita con decreto 31 maggio 1883?

Come intende provvedere il ministro nel caso che la legge del 1877 non venisse sollecitamente eseguita?

Intende il ministro non distrarre, per nessuna causa, il personale addetto alla Giunta del censimento per applicarlo ad operazioni estranee alla esecuzione della legge del 1877?

Intende il ministro di fornire nuovo personale, ove occorra ed a tempo opportuno, a fine di non ritardare, oltre i termini strettamente necessari

per l'osservanza della legge del 1877, l'esecuzione della legge stessa e di sollecitare per davvero le operazioni in corso?

A che punto si trovano le operazioni di ricensimento nelle varie provincie da recensire, specialmente in quella di Cremona?

Finalmente, quando potranno essere ultimate tali operazioni?

Ed ho finito.

**Presidente.** Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Cagnola il quale ha presentato una domanda d'interrogazione simile a quella dell'onorevole Boneschi.

**Cagnola.** Dirò poche parole dopo lo svolgimento che al soggetto della mia interrogazione ha dato con tanta precisione ed eloquenza l'onorevole mio amico Boneschi. Devo premettere che le Congregazioni centrali avevano attribuzioni non dalle patenti, cioè dalla legge, ma dalla stessa Giunta generale del censimento. In secondo luogo osservo, che rimanevano ispezioni da adempiere soltanto alla Congregazione centrale lombarda. Egli è per questo che i decreti del 1861 e del 1866 hanno provveduto a surrogare soltanto la Congregazione lombarda. Il censimento era compiuto nel territorio Veneto e la Congregazione centrale di quella regione perciò aveva esaurito il suo compito in tale materia.

Premesso questo, io osservo, per quanto riflette i comuni della provincia di Milano, della condizione dei quali io specialmente intendo occuparmi, che la nomina della Commissione fatta col decreto 31 maggio 1883 seguiva alloraquando le operazioni censuarie nei 395 comuni della provincia erano compiute. Per ispiegarmi con termini giudiziari dirò che era chiusa l'istruttoria delle operazioni censuarie, e tutti gli atti erano stati trasmessi al giudice.

Ed invero giusta l'articolo 4 delle istruzioni del 1838, era stata approvata e sanzionata la tabella delle tariffe per questo territorio; erano state sentite tutte le pubbliche rappresentanze, compresa la rappresentanza che teneva il luogo della congregazione provinciale; erano stati vagliati ed evasi i loro reclami e sanzionate le tabelle delle tariffe. In seguito avvennero le pubblicazioni nell'interesse dei privati, di cui all'articolo 5 del citato regolamento 1838. Per ultimo, giusta il disposto degli articoli 1 ed 11 delle norme del 1841 per addivenire al giudizio, tutti gli atti relativi, compresi quelli dipendenti dalla deputazione provinciale e dalla Congregazione centrale, erano stati trasmessi alla Giunta del censimento perchè procedesse al giudizio.